REGOLAMENTO (CEE) N. 1359/77 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 447/68 che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisto nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a decorrere dal 1° luglio 1977, il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco e quello per lo zucchero greggio sono stati stabiliti non tenendo conto del contributo previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ; che il prezzo effettivo dello zucchero venduto dal produttore sul mercato allo stadio franco fabbrica è un prezzo che tiene conto necessariamente di detto contributo che è dovuto all'atto della sortita ; che pertanto la stessa regola deve essere applicabile allorquando lo zucchero è messo in vendita dall'organismo d'intervento il quale è tenuto ugualmente a corrispondere detto contributo al momento dello smercio di detto zucchero ; che in conseguenza di ciò si deve modificare il regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'intervento mediante acquisto nel settore dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2274/70 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 447/68 è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

« 2 bis. Il prezzo di vendita o il prezzo minimo di vendita all'atto della messa in vendita è stabilito tenuto conto del contributo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 applicabile durante la campagna saccarifera della messa in vendita. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

---

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 5.
(4) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 3.